



COMUNE DI VILLA VERDE

PROVINCIA DI ORISTANO

Francesco Ledda
Revisore Unico del Comune di Villa Verde

Verbale n° 2 del 22 febbraio 2024

OGGETTO: Parere sulla Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 20/02/2024

IL sottoscritto Francesco Ledda, Revisore Unico dell'Ente, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30/09/2022, ha ricevuto, via e-mail Pec datata 21/02/2024 prot. n. 994 la Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 20/02/2024 avente per oggetto: Fondo Garanzia dei debiti Commerciali anno 2024 -

Premesso che

Il [comma 859, dell'articolo 1 della l. 145/2018](#) prevede che a partire dal 2021, i comuni che:

- a. non abbiano ridotto almeno del 10 per cento il debito commerciale residuo rispetto a quello del secondo esercizio precedente (se rilevano un debito commerciale residuo scaduto a fine esercizio superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nell'anno);
- b. abbiano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali fissati [dall'articolo 4 del d.lgs. 231/2002](#) (di norma 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura);

entro il 28 febbraio dell'esercizio, successivo debbano stanziare un accantonamento non impegnabile nella parte corrente del proprio bilancio denominato Fondo di garanzia debiti commerciali pari ad una percentuale stabilita [dal comma 862](#) della medesima legge mediante deliberazione della Giunta comunale, anche in esercizio provvisorio.

Entro la stessa data, pertanto, la giunta deve deliberare se l'ente rispetta o meno le condizioni previste dalla legge 145/2018.; la deliberazione di Giunta va effettuata anche in caso di esito positivo, ossia di non obbligo a iscrivere il fondo in bilancio.

Preso atto che

l'Ente ha rilevato l'ammontare dello stock del debito risultante dalla piattaforma pcc e dalle proprie scritture contabili al 31/12/2023 e che lo stesso non è comunque superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

l'ente ha un indicatore di ritardo dei pagamenti anno 2023 di meno sei giorni che pertanto l'Ente non è soggetto all'obbligo di accantonamento del *fondo garanzia debiticommerciali*;

Il Revisore,

prende atto che l'ente rispetta le condizioni previste dalla legge 145/2018 e che le misure di cui all'art. 1 comma 862 non si applicano poiché il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio; l'Ente, quindi, non è soggetto all'obbligo di iscrizione dell'accantonamento al Fondo garanzia debiti commerciali

Esprime parere favorevole, per quanto di sua competenza, alla proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 20/02/2024 avente per oggetto "Fondo di Garanzia dei debiti Commerciali anno 2024"

Macomer, 22 febbraio 2024

F.to Francesco Ledda
